

# AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO

## COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE AERONAUTICA E MOTONAUTICA

### REGOLAMENTO NAZIONALE MOTONAUTICO

#### 1) PARTE GENERALE

**1.1** La **Commissione Tecnica Nazionale Aeronautica e Motonautica** (d'ora in avanti definita **C.T.N.A.M.**) è istituita ai sensi degli artt. 1, 6, 13 e 16 dello Statuto dell'ASI ed è composta dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dai Commissari e dall'Albo degli Esperti di Marca e/o di modello e di settore.

**1.2** La C.T.N.A.M. fa proprio il Codice Tecnico Internazionale FIVA vigente, ai cui principi culturali uniforma il proprio comportamento.

**1.3** L'ASI, a domanda degli iscritti alle Associazioni federate e dopo esame effettuato dalla CTN di competenza, accertata la sussistenza dei requisiti richiesti, può iscrivere i loro veicoli negli appositi Registri all'uopo istituiti.

**1.4** La domanda di iscrizione ai Registri ASI, redatta sugli appositi modelli predisposti dalla CTN di competenza, corredata di tutte le informazioni e, quando richiesto, anche della documentazione fotografica e della campionatura dei materiali impiegati, dovrà essere consegnata al Responsabile Tecnico del Club di appartenenza (d'ora in avanti definito Tecnico di Club).

**1.5** L'ASI, a richiesta degli interessati, secondo quanto stabilito al punto 2 che segue, rilascia, alle imbarcazioni iscritte nei propri appositi Registri, i seguenti documenti a firma del legale rappresentante o suo delegato:

1.5.1 Certificato d'Identità (Omologazione)

#### 2) CONTENUTO E MODALITA' DI RILASCIO DEI SINGOLI DOCUMENTI

##### 2.1 Certificato d'Identità (Omologazione)

**2.1.1** Documento di riconoscimento riguardante le imbarcazioni a motore costruite da oltre 20 anni, contenente la fotografia, la datazione, gli estremi identificativi, la descrizione dello stato di conservazione o dell'avvenuto restauro, la classificazione nonché l'annotazione delle eventuali difformità dallo stato d'origine riscontrate, secondo le norme del Codice Tecnico Internazionale FIVA vigente. Dovrà inoltre riportare obbligatoriamente e dettagliatamente sulla domanda la storia dell'imbarcazione. Viene concesso in uso al tesserato insieme ad una targa metallica corrispondente al documento.

**2.1.2** Il Tecnico di club ed almeno un Commissario della CTNMA procederanno all'esame dell'imbarcazione proponendo la sua identificazione e classificazione secondo i tipi ed i gruppi come definiti dal Codice Tecnico Internazionale FIVA vigente.

In apposita relazione anneranno dettagliatamente la storia del veicolo e le eventuali difformità dallo stato d'origine.

**2.1.3** In caso di comprovato grave impedimento del Tecnico di club o di eccessiva distanza tra la sua sede e quella ove dovrà essere esaminato il veicolo, il presidente del club potrà chiedere alla CTNAM che essa venga esaminata dai soli componenti della commissione stessa.

**2.1.4** A richiesta dell'interessato e dopo aver redatto la relazione di cui al punto 2.1.2., i componenti della CTNAM potranno rilasciargli a vista un Permesso di Partecipazione alle manifestazioni iscritte a calendario nazionale ASI, valido per il periodo massimo di sei mesi, rinnovabile a discrezione della CTN di competenza.

**2.1.5** A seguito della relazione della CTNAM, la quale provvederà alla rettifica di eventuali imprecisioni od inesattezze riguardanti la datazione, l'identificazione e la classificazione per tipi e gruppi dell'imbarcazione, l'ASI potrà iscrivere il veicolo nell'apposito Registro e rilasciare il Certificato d'Identità (Omologazione), sospendendo l'eventuale Permesso di Partecipazione già concesso.

### **3) VARIE**

**3.1** La dizione "Associazioni federate", contenuta nel presente Regolamento, comprende tutte le Associazioni ed Enti federati dell'ASI (Soci) anche se denominati Circolo, Club, Registro, ecc.

**3.2 Duplicati:** L'iscritto potrà chiedere ed ottenere duplicato dei documenti per i quali ne è consentito il rilascio, previa domanda corredata di denuncia alle competenti Autorità, nel caso di furto o smarrimento, ovvero dell'originale del documento stesso, nel caso fosse deteriorato, nonché il rimborso delle spese di segreteria.

#### **3.3 Migliorie o modifiche successive all'esame delle CTN**

**3.3.1** Le eventuali modifiche o migliorie apportate all'imbarcazione iscritta in uno dei Registri ASI dovranno essere comunicate alla segreteria della CTNAM per l'aggiornamento dell'archivio.

#### **3.4 Sospensione e cancellazione dai Registri**

**3.4.1** La CTNAM, qualora accertasse che siano venuti meno in via temporanea o definitiva i requisiti per mantenere l'iscrizione, potrà avanzare al Consiglio Federale proposta di sospensione o cancellazione del veicolo dai Registri ASI.

**3.4.2** A seguito della cancellazione dell'aeromobile dai Registri, l'intestatario dei documenti concessi in uso od il detentore, dovrà restituirli, insieme all'eventuale targa, all'ASI che ne è proprietario.

#### **3.5 Ricorsi**

**3.5.1** Avverso le relazioni delle CTNAM è esperibile, da parte dell'avente diritto, ricorso supportato da documentazione storica e relazione di parte, entro 60 giorni dalla ricezione

del documento su esse fondato. Il ricorso sarà esaminato da un Collegio composto da tutti i Presidenti delle Commissioni Tecniche dell'ASI e da almeno due Esperti di Marca e/o di modello e di settore della CTNAM, diversi da quelli che hanno già esaminato il veicolo. Il Presidente della commissione interessata fungerà da relatore, senza diritto di voto. Il ricorrente potrà chiedere di essere sentito e di presenziare all'eventuale nuovo esame del veicolo. Il verdetto di detto Collegio sarà definitivo e non impugnabile.

**3.5.2** Il Collegio si limiterà alla disamina della domanda, dei documenti e delle argomentazioni contenute nel ricorso, con la presenza, se richiesta, del ricorrente.

Nel caso in cui il Collegio ritenesse necessaria una nuova ispezione dell'imbarcazione, questa sarà effettuata in occasione di una sessione di esame, senza aggravio di costi a carico del ricorrente; qualora se ne ravvisasse l'urgenza, l'esame sarà tenuto in data e luogo da concordare con il ricorrente e i costi di trasferta e di ospitalità dei commissari saranno a carico dell'ASI.

Nel caso in cui, invece, sia il ricorrente a manifestare urgenza per l'esame dal vivo, la richiesta dovrà essere corredata di versamento cauzionale di somma da stabilirsi in relazione ai costi di trasferta degli Esperti di Marca e/o di modello e di settore. Tale somma verrà restituita al ricorrente nel caso di accoglimento del ricorso; verrà invece incamerata dall'ASI nel caso di suo rigetto o di accoglimento parziale, anche se per motivi non rilevati dai precedenti esaminatori.